



**COMUNE DI LUZZI**  
**Provincia di Cosenza**

**ORDINANZA N. 96 del 23 Maggio 2020**

**OGGETTO:** Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

---

**RIAPERTURA MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI**

**IL SINDACO**

**Visti**

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure in Materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6”, sopra citato;
- il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;
- il DPCM 17 maggio 2020 recante le misure di contenimento finalizzate a fronteggiare l'emergenza da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale dal 18 maggio al 14 giugno 2020;
- l'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 che riporta le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e della Provincie autonome del 16 maggio 2020”;
- l'Ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020, “Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie”;
- l'allegato A all'Ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020, linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive che prevede:

**Misure generali**

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

**Competenze dei Comuni**

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi
-

previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia

di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
  - Corsie mercatali a senso unico;
  - Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
  - Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
  - Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
  - Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

#### **Misure a carico del titolare di posteggio:**

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.;

#### **Considerato**

- Che sono pervenute diverse richieste intese a ottenere la riapertura del mercatino produttori agricoli;
- che la Cicas (Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Turismo Servizi) richiede espressamente l'apertura di mercati recintati, dotati di varchi di accesso ed uscita, idonei ad evitare assembramenti ed il rispetto della distanza sociale, con l'impiego degli operatori all'utilizzo di maschere e guanti;

**Ritenuto** che, con le opportune cautele, sia possibile autorizzare attività di vendita unicamente nell'area mercatale di P.zza Kennedy superiore, essendo la stessa area sufficientemente ampia e recintata in modo da consentire l'attuazione della distanza sociale e l'accesso contingentato nonché una opportuna vigilanza sul rispetto delle misure sanitarie prescritte;

- **Stabilito** che gli operatori dovranno impegnarsi a garantire, comunicandone preventivamente al Comando di Polizia Municipale insieme alla domanda e alla documentazione richiesta, le modalità, l'ingresso differito della clientela, il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro e l'utilizzo di presidi quali guanti e mascherine monouso;

▪ **Ritenuto**, dunque poter autorizzare all'esercizio della predetta attività esclusivamente per “**prodotti alimentari**” e in favore delle seguenti categorie:

- 1) produttori agricoli nel rispetto delle prescrizioni sanitarie imposte ( guanti, mascherine, guanti monouso per gli acquirenti;

▪

**VISTO** l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;  
Acquisito il parere del locale Comando di Polizia Municipale

### **ORDINA**

l'apertura dell'area mercatale sita in Piazza Kennedy area superiore nei giorni di martedì e sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,30 per lo svolgimento del mercatino produttori agricoli con decorrenza da martedì 26 maggio p.v. significando che, visto il ridotto numero degli spazi a causa della rimodulazione degli stessi per garantire le misure di distanziamento per l'emergenza Covid 19, prima di accedere al predetto luogo per l'effettuazione del mercato i soggetti interessati che rientrano nella categoria indicata (PRODUTTORI AGRICOLI) dovranno presentare apposita comunicazione al Comune utilizzando l'apposito modello da recapitare presso il Comune di Luzzi al numero di fax **0984/1522196**, all'indirizzo mail **polmunicipaleluzzi@tiscali.it** oppure in casi estremi direttamente **all'ufficio Protocollo** del Comune entro e **non oltre le ore 12,30 del giorno antecedente** lo svolgimento del mercatino, fermo restando che dovrà poi essere esibita al personale in servizio copia della Scia per l'esercizio della vendita nonché l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole.

### **DISPONE**

Che l'organizzazione dell'attività sia demandata al Corpo di Polizia Municipale di questo Comune con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato attivate per affrontare l'emergenza Covid 19 che dovranno garantire le seguenti prescrizioni:

- b) le Associazioni dovranno provvedere all'apertura ed alla chiusura dell'area;
- c) gli operatori dovranno garantire l'uso costante di idonei DPI;
- d) l'accesso al pubblico all'area mercatale e la successiva uscita dalla stessa dovranno avvenire attraverso varchi distinti sotto il controllo delle Associazioni sopracitate;
- e) l'accesso al pubblico dovrà essere contingentato, in modo da evitare assembramenti ed assicurare il rispetto della distanza sociale sotto il controllo delle Associazioni sopracitate;
- f) il numero di clienti che potrà essere contemporaneamente presente all'interno dell'area non dovrà essere superiore al numero delle postazioni di vendita presenti sotto il controllo delle Associazioni sopracitate;
- g) i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- h) l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico – sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle relative vigenti normative.

### **AVVERTE**

- > **CHE OGNI VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLE AUTORITÀ A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA È SUSCETTIBILE DI RESPONSABILITÀ PENALE AI SENSI DELL'ART. 650 CODICE PENALE E SE DEL CASO AI SENSI DELL'ART. 438 DEL CODICE PENALE.**
- > **CHE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PREVISTE DALLA PRESENTE ORDINANZA, COMPORTA L'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, OVE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA POTRÀ VARIARE DA UN MINIMO DI EURO 400,00 FINO AD UN MASSIMO DI EURO 3.000,00;**
- > **CHE LE VIOLAZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA - OVE NON COSTITUISCANO FATTISPECIE DI REATO - COMPORTANO L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA NELLA MISURA MINIMA DI € 25.00 E MASSIMA DI € 500.00 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 7 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000.**

## **DISPONE**

**l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii attraverso la prescritta pubblicazione all'Albo pretorio on line nonché diffusione sul sito web istituzionale dell'Ente [www.comunediluzzi.it](http://www.comunediluzzi.it) e social network ricollegabili all'Ente;**

**CHE** copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Al Presidente della Regione Calabria;
- Alla Prefettura di Cosenza;
- Alla Questura di Cosenza
- Alla Stazione Carabinieri di Luzzi;
- All'ASP Cosenza – Dipartimento di Prevenzione – Igiene Pubblica – Ufficio del Responsabile – dott. Mario Marino;
- al Corpo di Polizia Locale Sede.

## **COMUNICA**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

**Dalla Residenza Municipale, li 23 Maggio 2020**

**IL SINDACO**

**Geom. Umberto Federico**

**AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI LUZZI**

**OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE N. 96 DEL 23.5.2020 RIAPERTURA  
MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente

in \_\_\_\_\_ alla via/loc. \_\_\_\_\_

quale produttore agricolo con sede legale e/o residenza nel comune di \_\_\_\_\_

. prima di accedere al predetto luogo per l'effettuazione del mercato i soggetti interessati che rientrano nella categoria indicata (PRODUTTORI AGRICOLI) dovranno presentare apposita comunicazione al Comune utilizzando l'apposito modello da recapitare presso il Comune di Luzzi al numero di fax **0984/1522196**, all'indirizzo **mail polmunicipaleluzzi@tiscali.it** oppure in casi estremi direttamente **all'ufficio Protocollo** del Comune entro e **non oltre le ore 12,30 del giorno antecedente** lo svolgimento del mercatino, fermo restando che dovrà poi essere esibita al personale in servizio copia della Scia per l'esercizio della vendita nonché l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole.

*Alla fine della vendita i predetti soggetti dovranno lasciare pulito il proprio posto"*

**COMUNICA**

Di voler accedere al mercato ortofrutticolo di **MARTEDI** e di **SABATO**

, così come disposto con Vs ordinanza n. 96 DEL 23 Maggio 2020.

**DICHIARA**

- di essere produttore agricolo con sede legale e/o residenza nel comune di \_\_\_\_\_ alla data del 03.05.2020 e con P.IVA \_\_\_\_\_;
- che saranno adottate tutte le prescrizioni sanitarie imposte (guanti, mascherine, guanti monouso per gli acquirenti).

Luzzi, li \_\_\_\_\_

**Firma**

**Allega copia documento in corso di validità**